



*Consiglio regionale della Calabria*

Garante regionale  
dei diritti delle persone detenute  
o private della libertà personale

## **LINEE GUIDA**

**AVANTI AD OGGETTO I PROCEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE CHE RIGUARDANO PERSONE DETENUTE, NONCHÉ LA TUTELA DEL DIRITTO DEI FIGLI MINORI D'ETÀ AL LEGAME CONTINUATIVO ED AFFETTIVO CON IL GENITORE DETENUTO**

### **INTRODUZIONE**

Le Linee guida contengono le Raccomandazioni di questa Autorità di garanzia (ai sensi dell'art. 7, comma I, Legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1) in ordine ai procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale ex artt. 330 - 333 codice civile che riguardano persone detenute, nonché la tutela del diritto dei figli minori d'età al legame continuativo ed affettivo con il genitore detenuto.

La finalità primaria è quella di contemperare le esigenze di tutela della persona detenuta, avuto riguardo all'esercizio delle funzioni genitoriali e alle garanzie procedurali in ambito giudiziario, con le esigenze di tutela dei figli minori d'età e l'esercizio del diritto alla bigenitorialità nei casi in cui il genitore sia ristretto in un luogo di detenzione.

La stesura delle Linee guida è stata preceduta da interlocuzioni istituzionali con i seguenti organi:

- Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
- Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro
- Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria
- Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
- Centro Giustizia Minorile per la Calabria
- Tribunale per i Minorenni di Catanzaro
- Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

- Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
- Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
- Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria
- Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro
- Ordine Distrettuale degli Avvocati di Reggio Calabria
- Dipartimento Carceri Movimento Forense Regione Calabria
- Coordinamento Regionale AIGA Calabria
- Garanti territoriali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di Catanzaro, Cosenza, Crotona e Reggio Calabria
- Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Parma
- Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria
- Camera Minorile di Lecce
- Settore Penale Unione Nazionale Camere Minorili
- Facultad de Derecho IE Universidad Madrid
- Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane
- Portavoce Conferenza Garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale
- Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Reggio Calabria, 29 luglio 2024

**IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE  
O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE  
Avv. Luca Muglia**





*Consiglio regionale della Calabria*

**Garante regionale  
dei diritti delle persone detenute  
o private della libertà personale**

## **LINEE GUIDA**

### **PROCEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

Nei procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale ex artt. 330-333 del codice civile che riguardano persone detenute occorre assicurare:

- 1) che tra la data di notifica dell'avvio del procedimento e la prima udienza intercorra un termine congruo e, comunque, tale da garantire alla persona ristretta di rivolgersi in tempo utile ad un legale di fiducia;
- 2) l'avviso alla persona detenuta che ha diritto di partecipare, personalmente in presenza o in video collegamento da remoto, all'udienza che si terrà davanti dall'autorità giudiziaria, previa richiesta da inoltrare in tempo utile;
- 3) l'avviso alla persona detenuta che ha facoltà di accedere all'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dall'Ordine degli Avvocati territorialmente competente al fine di conferire il mandato difensivo ad un legale di fiducia, avvalendosi del predetto beneficio, ove ricorrano i presupposti di legge;
- 4) che l'indagine socio-familiare sulla persona detenuta non si limiti all'acquisizione delle informazioni precedenti allo stato di detenzione, ma si estenda anche al periodo successivo;
- 5) che il Servizio sociale competente effettui l'indagine socio-familiare nei confronti della persona detenuta in presenza o in videoconferenza ovvero che venga delegato a tal fine il Servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;
- 6) che sia garantita l'interazione tra autorità giudiziaria procedente, Servizio sociale e Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sia per l'acquisizione di informazioni utili circa la

situazione socio-familiare della persona detenuta (ivi comprese quelle relative all'esercizio delle funzioni genitoriali), sia per l'esecuzione dei provvedimenti di natura giudiziaria;

7) che la valutazione delle capacità genitoriali sia effettuata mediante l'ausilio qualificato di professionalità competenti, con gli strumenti e nelle forme previste dalla legge, scongiurando il rischio che lo stato di detenzione condizioni di per sé l'esito del procedimento;

8) che gli incontri genitori figli e le eventuali osservazioni sulle funzioni genitoriali disposte dall'autorità giudiziaria, ivi comprese le CTU, avvengano in orari compatibili con gli impegni scolastici ed in luoghi idonei opportunamente attrezzati dall'istituto di detenzione in ragione dell'età del minore, con l'ausilio di professionalità esperte e nelle forme previste dalla legge. Si auspica, in ogni caso, che le presenti Raccomandazioni trovino piena attuazione in tutti i procedimenti in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a valutare le funzioni genitoriali di persone detenute o private della libertà personale.

## **LA TUTELA DEL DIRITTO DEI FIGLI MINORI DI ETÀ AL LEGAME CONTINUATIVO ED AFFETTIVO CON IL GENITORE DETENUTO**

In ossequio alla Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti e alle disposizioni previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 16.12.2021 tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e Bambinisenzasbarre Onlus, occorre assicurare:

- 1) il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando sempre l'interesse superiore delle persone minori di età;
- 2) la promozione di interventi e provvedimenti, anche normativi, in considerazione delle specificità dei figli di genitori detenuti che tengano conto delle necessità della loro relazione genitoriale senza, tuttavia, indurre ulteriori discriminazioni e stigmatizzazioni, con particolare attenzione alla situazione dei figli che vivono con le madri in ambienti detentivi;
- 3) la tutela del diritto dei figli al legame continuativo ed affettivo col proprio genitore detenuto, che ha il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale;
- 4) l'estensione del modus operandi sancito dal Protocollo a tutti i genitori, anche minorenni, soggetti a misure restrittive della libertà;
- 5) l'accesso concreto ed effettivo a percorsi di sostegno alla genitorialità da parte delle detenute madri e dei detenuti padri;
- 6) la promozione della conoscenza della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n.176, in favore delle persone detenute aventi figli di minore età.

Nel richiamare quanto contemplato dal Protocollo di Intesa all'art. 2 (visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari e degli istituti penali per minorenni) giova evidenziare, infine, come la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, che ha riconosciuto alle persone detenute il diritto all'affettività ed a colloqui riservati, sotto il profilo della tutela della privacy e dell'idoneità dei luoghi sia analogicamente applicabile anche agli incontri tra genitori detenuti e figli, specie se questi ultimi sono minori d'età. L'enunciato della Consulta ha affermato un principio giuridico di indiscusso valore, aprendo nel contempo lo spazio alla valorizzazione degli studi scientifici sull'epigenetica in materia penitenziaria.

Reggio Calabria, 29 luglio 2024

**IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE  
O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE  
Avv. Luca Muglia**

